

4443/12

UDIENZA PUBBLICA DEL 12/1/2012

Sentenza n. 82
R.G. n. 22971/2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

ASR

Composta dai sigg.ri

-dott. Guido De Maio
-dott. Ciro Petti
-dott. Luigi Marini
-dott. Elisabetta Rosi
-dott. Santi Gazzara

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Sul ricorso proposto da
Masiello Nicola, nato a San Vito al Tagliamento il 12/6/1964
Avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Trieste il 10/2/2011

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dott. Santi Gazzara
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del dott. Carmine Stabile, che
ha concluso per il rigetto

osserva

RITENUTO IN FATTO

Il Gup presso il Tribunale di Gorizia, con sentenza del 13/5/2010, resa a seguito di rito abbreviato, dichiarava colpevole del reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 3, co. 2 n. 8, e 4, co. 1, n. 7, L. 75/58, perché, in concorso di volontà e/o azione con il gestore di "Bakeka", il quale tollerava la pubblicazione sull'omonimo sito di annunci prodromici alla prostituzione, agevolava e/o favoriva l'esercizio della prostituzione, e lo condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 3.800,00 di multa, sostituendo la pena detentiva inflitta con quella di anni due di semidetenzione, con applicazione delle pene accessorie.

La Corte di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sugli appelli interposti dal Procuratore Generale sede e dalla difesa dell'imputato, concesse al le attenuanti generiche, escluso l'aumento per la recidiva, ha rideterminato la pena in anni 1 di reclusione ed euro 400,00 di multa, ha ridotto la durata delle pene accessorie ad anni 2, con concessione della sospensione condizionale della pena, con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, con i seguenti motivi:

- erronea applicazione dell'art. 3, co. 2, n. 8, L. 75/58, in quanto la condotta posta in essere dal prevenuto non può ritenersi concretizzante il reato contestato;
- illegittimità costituzionale dell'art 3, co. 2, n. 8, L. 75/58 in relazione agli artt. 3 e 21 della Costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, quanto al primo motivo, è fondato.

Osservasi che le ragioni poste a sostegno della censura mossa si rivelano meritevoli di accoglimento: l'imputato si limitava a telefonare alle escort inserzioniste e a vendere loro le "top list" o c.d. "risalite", dopo essersi fatto inviare dalle interessate per email il materiale (fotografie delle inserzioniste).

Orbene, questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. 18/3/2009, n. 26343) che nel caso in cui il soggetto imputato si sia limitato a pubblicare gli annunci pubblicitari delle prostitute nel suo sito web, potrebbe tale attività essere considerata simile a quella svolta da molti quotidiani che pubblicano annunci pubblicitari del genere, solitamente considerata come un normale servizio svolto a

avore della persona che esercita il meretricio e non della prostituzione, con la conseguenza della mancata concretizzazione del reato di cui all'art. 3, co. 2, n. 8, L. 75/58.

Di contro, può ritenersi cristallizzato il reato de quo nel caso in cui alla attività di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna, che si offre per gli incontri sessuali, evidentemente per rendere più allettante l'offerta e per facilitare l'approccio con un maggior numero di clienti, cooperazione esplicantesi nell'organizzare servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche, ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente.

, come anche rilevato dalla stessa Corte distrettuale, non ha compiuto alcuna di queste attività, essendosi limitato a ricevere l'annuncio, corredato dalle foto, già in possesso delle escort, ed ha svolto un semplice servizio a favore di queste e non della prostituzione.

L'accoglimento del primo motivo è assorbente della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ulteriore censura.

Questo Collegio, quindi, ritiene di potere affermare che nel caso in esame il fatto non sussiste, con la conseguenza che la pronuncia impugnata va annullata senza rinvio.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 12/1/2012.

Il consigliere estensore


(dott. Santi Gazzara)

Santi Gazzara

Il Presidente

(dott. Guido De Maio)

Guido De Maio



Luana Mariani